

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO

Delibera n.4/2012

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 11.30 circa si è riunito presso la sede del Centro Sportivo Italiano Presidenza Nazionale il Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano. Sono presenti i componenti Sigg.ri :

- Bergonzini Gino presidente ;
- Campani Duccio componente (estensore);
- Mazzeo Giovanni componente;
- Miraglia Sante Emilio componente.

Con atto ritualmente inoltrato in data 26/12/2012 l'associato Alessandro Diviggiano ricorreva a questo Collegio per far accogliere la seguente richiesta "Il Collegio Nazionale dei Probiviri del CSI adito, voglia adottare nei riguardi del socio Leonardo Disio ogni opportuno provvedimento contemplato nelle norme statutarie, anche al fine di scongiurare il ripetersi di siffatti episodi ed atteggiamenti, che in seguito potrebbero avere ripercussioni più gravi."

Il Collegio, con delibera 19 febbraio 2012, dichiarava la propria incompetenza funzionale a decidere e disponeva la trasmissione degli atti al Collegio di primo grado, territorialmente competente, assegnandogli termine di giorni trenta per deliberare.

Il Collegio Nazionale aveva modo di far presente, nel contesto del provvedimento, di non ritenere esclusa la propria capacità a conoscere delle pendenze proposte in primo grado, a condizione che le parti concordassero di rinunciare ad una fase di giudizio, secondo il principio "omisso medio"

L'attività di rimessione non aveva, però, esito positivo, per carenza istituzionale del Collegio territoriale di prima istanza.

Le parti, quindi, rese edotte della circostanza, adivano questo Collegio affinché provvedesse, in unico grado, sul ricorso originariamente presentato dall'associato Alessandro Diviggiano.

Deve essere in primo luogo affermata la competenza funzionale del Collegio Nazionale dei Probiviri a decidere su questioni devolvibili ai Collegi territoriali dei Probiviri, ove ricorrano i seguenti presupposti:

- Volontà delle parti espressa in maniera non equivoca di rinunciare ad un grado di giudizio;
- Impossibilità manifesta di funzionamento dell'organo territoriale.

Nulla quaestio può porsi in presenza di entrambe le descritte condizioni.

Maggiori problemi potrebbero invece insorgere nel caso in cui le parti non intendessero rinunciare ad un grado di giudizio e nella carenza di funzionamento o addirittura di esistenza di organo territoriale, questo Collegio si trovasse a deliberare, dovendo opinare sulla responsabilità per la mancata composizione (o funzionamento) di un organo istituzionale dell'Associazione.

Su tali circostanze è sommamente opportuno richiamare l'attenzione del Consiglio Nazionale affinché faccia sì che vengano rispettati i dettati normativi istitutivi dei Collegi zonali.

Per tornare al caso di specie, si rileva agevolmente, che i due presupposti descritti si sono perfettamente realizzati, a seguito della prima pronuncia di questo Collegio, di talchè sussistono giustificati motivi per estendere, interpretativamente, la portata normativa dell'art. 43 dello Statuto del CSI.

Sulla base di tale convincimento il Collegio, in data 21 aprile 2012 ha convocato le parti personalmente presso la sede Nazionale del CSI per la loro, separata, audizione.

Preso atto di quanto dichiarato, dedotto e richiesto dagli associati Alessandro Diviggiano (ricorrente-chiamante) e Leonardo Diso (chiamato), questo Collegio

osserva

Il motivo del contendere è costituito da alcune frasi, racchiuse nel verbale del Consiglio Regionale della Puglia, ritenute, dall'associato Diviggiano, lesive della propria onorabilità civile ed associativa.

Nel corso dell'audizione è emerso, nel ricorrente, un senso di sottovalutazione ed incomprensione che altri consociati, insieme ai quali dovevano essere svolte iniziative e manifestazioni, avrebbero manifestato nei di lui confronti.

L'audizione del Presidente Regionale CSI Puglia, ha chiarito alcuni aspetti della vicenda ed è stato ivi evidenziato che, anzi, l'attività del sig. Diviggiano è stata sempre apprezzata e valorizzata. Le più recenti decisioni del Consiglio Regionale, pur tenendo conto della continua e preziosa opera del coordinatore tecnico, ubbidivano a prerogative di nuova strategia, volte ad una nuova impostazione del settore.

In un documento prodotto dal Presidente, a propria firma, le circostanze qui sintetizzate venivano espresse compiutamente ed il Collegio riteneva esaustive le precisazioni ivi contenute.

Poiché, però, le frasi oggetto del ricorso erano contenute in un verbale del Consiglio Regionale della Puglia, al fine di verificare se le affermazioni del Presidente regionale, siano condivise dal Consiglio, questo Collegio

rimette

il documento prodotto in sede di audizione dall'associato Leonardo Diso, al Consiglio Regionale CSI della Puglia, per eventuale ratifica ed approvazione

Riserva ogni altra decisione all'esito della libera determinazione del consesso, il quale dovrà comunque prendere posizione, con formale delibera, sul documento rimesso.

L'esteso provvedimento ha natura interinale ed interna, talchè non è soggetto a pubblicazione sul sito CSI.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2012

F.to Bergonzini Gino (presidente)

F.to Campani Duccio (estensore)

F.to Mazzeo Giovanni (componente)

F.to Miraglia Sante Emilio (componente)